



Città di Chioggia

città d'arte

SETTORE SICUREZZA E SVILUPPO ECONOMICO

Servizio Commercio

Rione Duomo (Calle S. Cristoforo) n.264 Palazzo Morari

Tel. 041 5534968 Fax 041 5534962

Il Dirigente: Dott. Michele Tiozzo

Resp. del procedimento e dell'istruttoria: D.ssa Sara Monaro

AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITA' DI SALA GIOCHI N. 4299

IL DIRIGENTE

vista la domanda presentata in data **30/04/2014**, prot. n. 19989 della **Sig.ra Qiu Peiqiao**, nata a Zhejiang (Rep. Pop. Cinese) il 02/04/1989 e residente in Chioggia (VE) Viale Venezia n.20, in qualità di Legale Rappresentante della ditta Bar Pescatori s.a.s. di Qiu Peiqiao con sede in Chioggia (VE) Via San Felice n.676 (C.F.: 04227150275), con la quale chiede licenza per aprire e gestire una sala giochi in Chioggia Via San Felice n. 676;

preso atto della documentazione tecnica e degli elaborati grafici prodotti;

visto il parere espresso dal Comando Polizia Locale – Servizio Polizia Commerciale in data 20/05/2014 (reg. n. 2113);

dato atto che si provvederà alla pubblicazione sul sito web del Comune nella sezione Amministrazione-Provvedimenti/Autorizzazioni e Concessioni del presente provvedimento in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012;

visto il regolamento comunale per le sale giochi e per l'installazione di apparecchi da intrattenimento, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario del 26/01/11 n.13;

visti gli artt. 9, 86 e 110 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 e gli artt. 194 e 195 del Regolamento relativo approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635;

visto l'art.19 del D.P.R. 24.07.1977, n.616;

visto il decreto del sindaco n. 8/2013 con il quale è stata attribuita al Dott. Michele Tiozzo la responsabilità del Settore Sicurezza e Sviluppo Economico;

AUTORIZZA

la ditta **Bar Pescatori s.a.s. di Qiu Peiqiao**, con sede in Chioggia (VE) Via San Felice n. 676 e C.F.:04227150275 (Legale Rappresentante Qiu Peiqiao nata a Zhejiang (Rep. Pop. Cinese) il 02/04/1989 e residente in Chioggia (VE) Viale Venezia n.20), **a gestire una SALA GIOCHI presso i locali siti in Chioggia Via San Felice n. 676**, per una superficie complessiva di mq.62,71, con i seguenti apparecchi di puro svago e trattenimento:



- 1) n. 12 di cui all'articolo 110 c.6 T.U.L.P.S. 773/31: apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 20 volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. ;
- 2) n. / di cui all'articolo 110 c.7 lett. a) T.U.L.P.S. 773/31: apparecchi e congegni per il gioco lecito elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore per ciascuna partita a 1 euro che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie; il valore di ogni premio non può essere superiore a 20 volte il costo della partita.;
- 3) n. / di cui all'articolo 110 c.7 lett. c) T.U.L.P.S. 773/31: apparecchi e congegni per il gioco lecito basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.;
- 4) n. 6 altri apparecchi meccanici (biliardi, biliardino, freccette, calcetto, calcio balilla, flipper, gioco al gettone azionato da ruspe e attrazioni per bambini).

Si dà atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

La presente è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza e moralità o per inosservanza delle disposizioni di legge.

L'esercizio dell'attività di sala giochi è subordinato al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

Contro il presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

Chioggia, il 18 GIU. 2014



IL DIRIGENTE
Dot. Michele Tiozzo